



DECRETO N. 429 DEL 17/12/2025

OGGETTO: Euro Veneta Srl, con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Sona (VR) via Molinara 7. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Il riesame è comprensivo dell'adeguamento alla DGR n. 119/2018 in tema di miscelazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia alla Euro Veneta Srl l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l'installazione ubicata in Comune di Sona (VR) via Molinara 7.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

- VISTA** la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27/09/2016 (acquisizione del PMC aggiornato), con la quale sono stati rilasciati alla Veneta Recupero Ambiente S.r.l. il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto e l'AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Sona (VR);
- VISTO** che, con DDR n. 61 del 26/06/2017, è stata volturata a favore della Euro Veneta S.r.l., C.F.02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) – Verona, l'AIA di cui alla DGR n. 476 del 19/04/2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata ex art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
- VISTI** i Decreti n. 93 del 23/10/2017, n. 36 del 22/05/2018, n. 1 del 11/01/2019, n. 318 del 26/03/2020 e n. 882 del 19/10/2020, con i quali è stata modificata, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'AIA rilasciata con DGR n. 476/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i Decreti n. 97 del 01/12/2017, n. 110 del 06/12/2018, n. 610 del 02/12/2019 e n. 48 del 08/09/2021 di autorizzazione in deroga alla prescrizione 46.f dell'Allegato B alla DGR n. 476/2006 per il conferimento dei rifiuti prodotti dalla miscelazione presso impianti terzi ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1;
- DATO ATTO** che con nota regionale n. 48598 del 02/02/2022 si è dato riscontro alla comunicazione trasmessa dalla Ditta con nota del 26/10/2021, come integrata dalle successive note del 03/01/2022 e 21/01/2022, e si è confermata la non sostanzialità della modifica richiesta relativamente alla sola gestione emergenziale del CER 180103* (limitatamente ai tamponi rapidi antigenici per la ricerca del Covid eseguiti presso le farmacie e ai DPI utilizzati dal personale esecutore dei tamponi stessi) e del CER 180202* (limitatamente ai DPI provenienti dal settore veterinario riconducibili all'emergenza aviaria), con possibilità di gestione presso l'impianto fino al 31/12/2022;
- VISTA** l'Ispezione Ambientale Integrata del 2023, acquisita con prot. reg. n. 266193 del 17/05/2023 con la quale Arpav comunica che non sono state rilevate inottemperanze e propone, quale adeguamento dell'AIA, l'introduzione nell'autorizzazione dell'obbligo di chiusura dei portoni quando non vi sono mezzi in movimentazione;

VISTA	la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA	la DGR n. 119/2018 <i>Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti</i> e il verbale dell'incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);
VISTA	la comunicazione prot. reg. n. 348213 del 05/08/2022 che ha disposto l'avvio del riesame ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) del d.lgs. n.152/2006;
VISTA	la richiesta di integrazione documentale presentata da Acque Veronesi s.c. a r.l. e acquisita al prot. reg. n. 3778 del 03/01/2023;
VISTA	la richiesta di proroga per l'invio della documentazione di riesame presentata dalla Ditta con nota prot. reg. 36400 data 20/01/2023;
VISTA	la concessione della suddetta richiesta di proroga al 01/06/2023, prot. reg. n. 60775 del 01/02/2023;
VISTA	la documentazione di riesame della Ditta acquisita ai prot. reg. nn. 327951-327966-327973 del 19/06/2023;
VISTA	la richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del 07/07/2023 prot. reg. n. 367720;
VISTA	la nota di invio della documentazione integrativa da parte della Ditta del 07/08/2023 prot. reg. n. 424102;
VISTA	la seconda richiesta chiarimenti da parte di Acque Veronesi s.c. a r.l., protocollo n. 442122 del 18/08/2023, con acquisizione della documentazione integrativa da parte della ditta del 26/09/2023 prot. reg. n. 520148;
VISTA	la comunicazione prot. reg. n. 510634 del 20/09/2023 di avvio del procedimento con contestuale indizione della Conferenza di Servizi per il riesame ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) del d.lgs. n.152/2006;
ACQUISITO	il parere favorevole con prescrizioni n.0023780/23 di Acque Veronesi s.c. a r.l (prot. reg. n. 543001 del 06/10/2023);
VISTO	che con nota prot. reg. n. 253950 del 22/05/2025 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 17 giugno 2025;
VISTO	che con prot. reg. n. 326934 del 02/07/2025 è stato trasmesso il verbale della conferenza dei Servizi e contestualmente sono state richieste integrazioni;
VISTO	che con note acquisite ai prot. reg. nn. 519488-519588-519974 del 02/10/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
VISTO	che con nota prot. reg. n. 548043 del 10/10/2025 è stata Convocata la seconda riunione della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 31 ottobre 2025;
ACQUISITO	il PMC Rev. 12 del 13/06/2025 così come richiesto durante la Conferenza di Servizi del 31/10/2025;
VISTI	gli esiti della Conferenza di Servizi del 31/10/2025, che si è espressa favorevolmente al rilascio dell'AIA riesaminata, secondo il verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 641957 del 25/11/2025;
CONSIDERATO	che, come evidenziato dal verbale della Conferenza di Servizi sopra richiamato, vengono aggiornate le attività IPPC di cui all'All. VIII del d.lgs. n. 152/2006 con lo stralcio del codice 5.3, presente in DGR n. 476/2016, in quanto il punto 2.4 delle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 fa riferimento ai codici 5.3 a) iii) e 5.3 b) ii) per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico, che, secondo il cap. 3.3 del BREF, è volto a conseguire output specifici

	(CSS, CDR, biofuel), che non rientrano tra quelli ottenuti presso l'installazione;
VERIFICATO	il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 327951 del 19/06/2023;
ACQUISITA	la planimetria acque aggiornata, così come discussa in sede di Conferenza di Servizi del 31/10/2025, al protocollo reg. n. 626354 del 17/11/2025;
ACQUISITO	il certificato ISO 14001:2025 IT17/0840 valido dal 12/10/2023 al 12/10/2026 emesso dall'Organismo certificatore SGS (prot. reg. n. 519974 del 01/10/2025);
VERIFICATO	che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 626354 del 17/11/2025, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01211268190336 del 10/01/2025 per il rilascio del provvedimento;
VISTA	la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO	il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;
VISTA	la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA	la d.g.r. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si adotta la determinazione di conclusione favorevole della Conferenza di Servizi espressa nella seduta del 31/10/2025 e si rilascia alla Euro Veneta Srl (C.F. e P.IVA 02290420229), con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Sona (VR) via Molinara n. 7, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.
3. L'installazione risulta catastalmente censita al Foglio 20 del Comune di Sona (VR), Mappali nn. 414-384-106-411-412-153-373-375.
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso il Gestore in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame entro 12 anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001:2015; inoltre:
 - 4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;
 - 4.2. il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
 - 4.3. il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di dette certificazioni, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - 5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.

6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
7. Entro 20 giorni dall'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Provincia, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione delle prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento e relativi suballegati; tale data non può essere antecedente all'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.
8. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui al provvedimento cui alla DGR n. 476/2016 e ss.mm.ii; a partire dalla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l'installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale.
9. Le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.
10. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
 - Allegato A:** Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - Allegato A1:** Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;
 - Allegato A2:** Planimetria della gestione rifiuti;
 - Allegato A3:** Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
 - Allegato A4:** Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi.
11. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame avviato con nota prot. reg. n. 510634 del 20/09/2023.
12. Il presente provvedimento è notificato a Euro Veneta Srl e comunicato a Comune di Sona, Provincia di Verona, ARPAV.
13. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.
14. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
15. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
16. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
17. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Il Direttore
Paolo Giandon
Firmato digitalmente



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in
Comune di Sona (VR), Via Molinara n.7

Rifiuti Autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A1**; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui all'Allegato A1; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni Autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:
 - 2.1.1. stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;
 - 2.1.2. stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.1.3. stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti;
 - 2.2. travaso/riconfezionamento [R12/D14] di singole partite di rifiuti (stesso codice EER, stesse HP, stesso produttore); i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.3. accorpamento [R12/D14] con eventuale travaso-svuotamento, confezionamento-riconfezionamento, bancalatura-sbancalatura di rifiuti aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.4. selezione e cernita di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
 - 2.4.1. eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - 2.4.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 2.5. smontaggio RAEE [R12] per la suddivisione di frazioni recuperabili; lo smontaggio non include operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. n. 49/2014 relative alla rimozione di liquidi/gas;

- 2.6. separazione gravimetrica [R12/D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, effettuata tramite decantazione ed estrazione della fase liquida (liquidi con pesi specifici differenti o separazione della fase solida dal liquido); le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta;
- 2.7. svuotamento olio dai filtri [R12/D13]; i filtri dell'olio mantengono il codice EER di origine e la filiera di destino; gli oli separati sono gestiti nel rispetto delle priorità definite dall'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006;
- 2.8. riduzione volumetrica [R12/D13] mediante trituratore, di singole partite di rifiuti o su più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
- 2.9. miscelazione [R12, D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 con eventuale riduzione volumetrica contestuale; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a successivi impianti di gestione rifiuti;
3. sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente. Inoltre:
 - 3.1. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.
4. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi Autorizzati

5. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:
 - 5.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15]: 1.402 Mg, di cui massimo 941 Mg di rifiuti pericolosi:

Stoccaggio (R13/D15)	Mg
Solidi	970
Liquidi	432
TOTALE	1.402
di cui pericolosi	941

Nel quantitativo massimo di cui sopra vanno ricompresi anche i rifiuti eventualmente stoccati in cassoni coperti già montati sugli automezzi presenti nell'area esterna A13 e di quelli eventualmente presenti nelle aree di carico/scarico, lavorazione/movimentazione e di miscelazione dell'impianto, nonché i rifiuti costituiti dalle acque meteoriche stoccate nella cisterna di raccolta ubicata in area A13.

- 5.2. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare i limiti definiti al punto precedente;
- 5.3. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle operazioni [R12, D13, D14]:
- Capacità massima giornaliera: 300 Mg/giorno
 - Capacità massima annuale: 84.000 Mg/anno
- 5.4. ai limiti di cui sopra concorrono i seguenti limiti parziali riferiti alle diverse operazioni:

Punto	Operazione	Mg/giorno
2.2	Accorpamento	80 *
2.4	Selezione e cernita	60
2.5	Selezione e cernita RAEE	20
2.6	Separazione gravimetrica	20
2.8	Riduzione volumetrica	60
2.9	Miscelazione	60
* di cui massimo 10 Mg/giorno travaso solventi		

Organizzazione/Layout

6. Relativamente all'organizzazione/layout si prescrive quanto segue:
- 6.1. si assumono le seguenti Planimetrie:
- 6.1.1. Planimetria della gestione rifiuti in **Allegato A2**;
- 6.1.2. Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera in **Allegato A3**;
- 6.1.3. Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi in **Allegato A4**;
- 6.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie di cui al punto precedente; le aree e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tali planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
- 6.3. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

7. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
- 7.1. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
- deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;

- qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- 7.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;
- 7.3. particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99 "rifiuti non specificati altrimenti"; per tali rifiuti deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto che, se pur sintetica, renda comprensibile la natura del rifiuto; all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;
- 7.4. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 7.5. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 7.6. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici o di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 7.7. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti;
- 7.8. all'interno del perimetro aziendale potranno sostare contemporaneamente per le operazioni di carico/scarico al massimo 2 (due) automezzi; altri mezzi eventualmente in arrivo dovranno sostare all'esterno attendendo il proprio turno; lo scarico del mezzo dovrà avvenire esclusivamente alla presenza di un responsabile tecnico qualificato nominato dal legale rappresentante della Ditta.

Stoccaggio

8. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:

- 8.1. le operazioni di stoccaggio devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;
- 8.2. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento;
- 8.3. le modalità di deposito dei rifiuti sfusi devono garantire la separazione delle diverse partite in mero stoccaggio, garantendone la tracciabilità fisica e gestionale;

- 8.4. con riferimento alle scaffalature verticali tipo drive-in, i rifiuti liquidi confezionati devono essere collocati preferibilmente sui box del primo piano degli scaffali predisposti, dotati di bacini di contenimento, al fine di evitare l'accidentale spandimento sui rifiuti sottostanti. I medesimi rifiuti potranno essere posizionati nei box dei piani superiori solo qualora al primo piano non vi sia più possibilità di stoccaggio; in questo caso i rifiuti posizionati nei box dei piani superiori devono essere chimicamente compatibili con i rifiuti presenti corrispondenti box sottostanti;
- 8.5. le cisternette contenenti i rifiuti liquidi non devono essere sovrapposte per più di 2 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato. I contenitori di dimensioni inferiori non devono essere sovrapposti. In generale l'impilamento verticale dei rifiuti in stoccaggio, nelle aree dove non sono previsti elementi orizzontali di separazione (es: scaffalature), deve avvenire in maniera ordinata, limitando l'altezza alle condizioni di sicurezza e solo per contenitori e imballaggi uguali, avendo cura in particolare di non sovrapporre contenitori ed imballaggi che, a causa del peso, della forma o degli urti nella movimentazione possano danneggiarsi e rompersi;
- 8.6. deve essere disposta regolare manutenzione e il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello nelle cisterne;
- 8.7. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 8.8. all'esterno del capannone non è consentito il lavaggio dei contenitori e/o dei mezzi di movimentazione interna dei rifiuti. Sono consentite le operazioni di lavaggio/bonifica (in conto proprio) di contenitori/cisternette all'interno del capannone e limitatamente all'area A14 dotata di cordoli in cemento per il contenimento di eventuali spanti;
- 8.9. lo stoccaggio dei rifiuti RAEE di cui al D.Lgs. n. 49/2014 deve essere effettuato in modo da garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte a evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose;
- 8.10. ogni partita di rifiuto in ingresso deve essere registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- 8.11. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

Selezione e cernita di RAEE

9. Le operazioni di selezione e cernita dei RAEE sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 9.1. l'operazione non prevede messa in sicurezza dei liquidi/gas eventualmente presenti nel rifiuto;
 - 9.2. l'operazione deve essere svolta da personale formato sui rischi specifici e dotato di idonei strumenti di lavoro e DPI;
 - 9.3. eventuali fuoriuscite accidentali di gas/liquidi devono essere gestite come non conformità.

Prescrizioni particolari su rifiuti liquidi

10. Le operazioni di travaso di liquidi contenenti solventi verranno effettuate al momento dell'arrivo; non è previsto stoccaggio in ingresso oltre la giornata lavorativa. L'operazione di travaso di detti rifiuti tra contenitori di dimensioni diverse dovrà essere effettuata nell'apposito locale identificato con la sigla A15 dotato di sistema di trattamento emissioni. I contenitori saranno successivamente stoccati nell'area A5, appositamente dedicata ai rifiuti liquidi contenuti solventi.
11. Le operazioni di miscelazione liquidi ed estrazione della fase liquida devono essere effettuate solo ed esclusivamente nelle aree captate con successivo abbattimento delle emissioni.

Riduzione volumetrica tramite trituratore

12. Le operazioni di riduzione volumetrica sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 12.1. il rifiuto da tritare deve essere selezionato (ispezione visiva e svuotamento) prima di essere introdotto nel trituratore;
 - 12.2. le operazioni di triturazione devono essere condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;
 - 12.3. i rifiuti che possono essere sottoposti a riduzione volumetrica tramite triturazione devono contenerne solvente in concentrazione inferiore al 5% su ciascuna partita da sottoporre a trattamento. La presenza minima di solvente deve essere comunque tale che gli apprestamenti di presidio ambientale previsti siano in grado di abbattere efficacemente le emissioni originatesi dal trattamento. Il contenuto in solvente e la conseguente idoneità al trattamento devono essere desunte da documentazione accompagnatoria firmata da tecnico competente (chimico iscritto all'ordine);
 - 12.4. non possono essere inoltre avviati a triturazione rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da bombolette spray e altri contenitori a pressione;
 - 12.5. per le operazioni di triturazione devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento;
 - 12.6. la frazione ottenuta da ogni singola partita o da partite commiste di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi medesimo codice EER e medesime HP deve essere caratterizzata, classificata, codificata; la commistione di frazioni con diverso codice EER e/o diverse HP si configura come miscelazione e deve avvenire nel rispetto integrale delle pertinenti prescrizioni.

Miscelazione

13. Le operazioni di miscelazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 13.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - 13.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A1 ed è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
 - 13.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
 - 13.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità;

13.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

13.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:

- a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;
- b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;
- c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:
 1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;
 2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;
 3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.

Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

- d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;
- e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
- f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:
 1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
 2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;
 3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.

- 13.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;
- 13.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 13.9. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 13.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 13.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 13.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 13.13. in deroga al punto precedente, è sempre ammesso il conferimento di miscele 190204* e 191211* ottenute da rifiuti di cui al gruppo 1 "Incenerimento-Termovalorizzazione" in Allegato A1, all'impianto della Mecomer S.r.l., sito in Comune di S. Giuliano Milanese (MI), dove possono essere sottoposte a operazioni R12/R13/D13/D14/D15 ai fini del successivo invio a smaltimento/recupero definitivo in impianti autorizzati con operazioni D10/R1; la deroga è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 13.13.1. tutti i codici EER e le HP dei rifiuti che compongono la miscela prodotta da EURO VENETA s.r.l. devono essere singolarmente conferibili all'impianto intermedio e all'impianto di destino finale;
- 13.13.2. l'impianto finale cui verranno conferiti i rifiuti da parte degli impianti intermedi deve effettuare operazioni di recupero/smaltimento definitive che, nel caso specifico, si sostanziano nelle operazioni di termodistruzione D10/R1;
- 13.13.3. la Ditta è tenuta a comunicare, congiuntamente alle relazioni periodiche del PMC, i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso gli impianti intermedi autorizzati e quelli relativi al loro avvio a destino finale: quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio agli impianti intermedi autorizzati e dichiarazione di avvenuto avvio delle miscele agli impianti di destino finale da parte del gestore dell'impianto intermedio;
- 13.13.4. nella dichiarazione di cui al punto precedente deve essere attestato anche che l'impianto di destino è autorizzato a ricevere tutti i codici EER e tutte le HP dei rifiuti che compongono la miscela;

- 13.13.5. la deroga è in ogni caso subordinata al rispetto integrale delle condizioni di conferibilità e di lavorabilità stabilite per l'impianto intermedio e per l'impianto finale dalle rispettive autorizzazioni;
- 13.13.6. la deroga è riferita esclusivamente al divieto di passaggi intermedi in stoccaggio/pretrattamento; restano ferme tutte le altre prescrizioni definite per l'attività di miscelazione;
- 13.13.7. l'autorizzazione in deroga ha validità vincolata alla disponibilità dell'impianto terzo intermedio al ricevimento di rifiuti.
- 13.14. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni del punto 13.3 "accertamento preliminare di accettabilità", del punto c) "documento di valutazione" e del punto 13.11 "gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte".
- 13.15. le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni, in base alla comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 resa nei termini stabiliti dal presente decreto, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche;
- 13.16. la codifica delle miscele prodotte va ricercata nel capitolo 19, fatta eccezione per le miscele di oli ed emulsioni effettuate in conformità all'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 che possono assumere un CER del capitolo 13, delle miscele di batterie che possono assumere un CER del capitolo 16 e delle miscele di rifiuti aventi medesimo CER ma differenti HP che possono mantenere il CER di origine e agli ulteriori casi specifici individuati in PMC/PGO;
- 13.17. l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti è ammessa solo per il successivo invio a combustione ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso impianti terzi siano costituite da rifiuti che sono previsti nel gruppo di miscelazione 1 e che possono essere ricevuti singolarmente dall'impianto di combustione finale in termini di codice EER e di HP;
- 13.18. l'inclusione di rifiuti con componente organica nel gruppo di miscelazione 2 "Chimico-fisico rifiuti solidi" per l'invio a inertizzazione/solidificazione /vetrificazione/stabilizzazione di cui all'Allegato A1, è limitata ai soli casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il trattamento;
- 13.19. l'inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale o costituiti da metalli nel gruppo di miscelazione 1 per l'invio ad incenerimento/recupero energetico di cui all'Allegato A1 è limitata ai soli casi di contaminazione organica;
- 13.20. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti.

Emissioni in atmosfera

14. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione sotto elencati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione:

Camino	Altezza dal Suolo (m)	Sezione di Uscita (m ²)	Portata* (Nm ³ /h)	Area	Sistema di abbattimento	Emissioni monitorate		
						Parametro	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)
E1	10	0,04906	1.800	Area solventi	Carboni attivi a largo spettro di assorbimento	TVOC	10	20
E2	10	0,785	40.000	Area tritratore, cassoni pretriturazione e capannone ex semplificata	Carboni attivi Filtro a maniche	TVOC	10	400
						Polveri totali	2,5	100
E4	10	0,3317	15.000	Area stoccaggio e travaso/miscelazione rifiuti liquidi, sfiati cisterne sotto tettoia in area esterna	Filtro a maniche e carboni attivi	TVOC	10	150

**Portata: è ammesso un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.*

- 14.1. deve essere garantita un'efficacia di abbattimento dei TVOC non inferiore all' 80%: a tal fine devono essere effettuate misurazioni a monte e a valle del sistema di abbattimento con frequenza almeno annuale secondo le specifiche definite nel PMC/PGO;
- 14.2. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui all' All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- 14.3. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;
- 14.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- 14.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento (compresa la manutenzione ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
- 14.6. i camini devono essere dotati di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l'accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente UNI EN 15259 e dal d.lgs. n. 81/2008;
- 14.7. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO;
- 14.8. gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio; i verbali di prelievo e i rapporti di prova degli autocontrolli devono riportare le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati, materie prime e ausiliarie) nel periodo interessato dal campionamento;

- 14.9. i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;
- 14.10. i casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;
- 14.11. l'area destinata alla miscelazione di fanghi/polveri dovrà essere completamente liberata al termine della giornata lavorativa e, comunque, prima dell'arresto del sistema di aspirazione di cui alla linea E2.

Gestione delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche

- 15. La gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue assimilate alle domestiche avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 15.1. è autorizzato, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche provenienti dal piazzale esterno A1, previo trattamento di desabbatura/dissolubilizzazione, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del d.lgs. n. 152/2006, e delle prescrizioni contenute nel parere del gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi scarl;
 - 15.2. le acque meteoriche che ricadono sulle coperture dell'installazione sono disperse al suolo tramite pozzi perdenti;
 - 15.3. le acque meteoriche che intercettano l'area A2, come da planimetria allegata, convogliate verso un serbatoio di stoccaggio, devono essere successivamente gestite come rifiuto liquido;
 - 15.4. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, inclusi i pozzetti assenti per il campionamento dello scarico;
 - 15.5. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;
 - 15.6. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO;
 - 15.7. si prende atto del fatto che le acque provenienti dai servizi igienici sono raccolte in fosse imhoff e smaltite presso impianti autorizzati.

Inquinamento acustico

- 16. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Sona (VR) ai sensi del DPCM 14 novembre 1997; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

Odori

- 17. Con riferimento a potenziali emissioni di odori, qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente, su richiesta del Comune o degli Enti di controllo, dispone l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

Controlli e monitoraggi

18. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

- 18.1. entro 30 giorni dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, resa nei termini stabiliti dal decreto di cui il presente allegato forma parte integrante, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO REV. 12 del 13/06/2025;
- 18.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo;
- 18.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;
- 18.4. la reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC;
- 18.5. per quanto concerne il monitoraggio ai sensi dell'art. 29-sexies, commi 3-bis e 6-bis del d.lgs. n. 152/2006, la ditta è tenuta a presentare ad ARPAV, Regione, Provincia, entro 90 giorni dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, resa nei termini stabiliti dal decreto di cui il presente allegato forma parte integrante, una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee, mediante l'installazione di un minimo di 3 punti di controllo, posti uno a monte e due a valle, non escludendo la possibilità di utilizzo di pozzi esistenti, e del suolo; la proposta sarà valutata da ARPAV.

Prescrizioni generali

19. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

- 19.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;
- 19.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
- 19.3. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D); per i serbatoi l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;
- 19.4. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;
- 19.5. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;
- 19.6. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
- 19.7. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione

- dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 19.8. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;
- 19.9. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- 19.10. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 19.11. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 19.12. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;
- 19.13. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
- 19.14. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 19.15. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 19.16. la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;
- 19.17. i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;
- 19.18. i portoni dei capannoni devono essere mantenuti chiusi; l'apertura è consentita per il tempo strettamente necessario al transito dei mezzi;
- 19.19. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 19.20. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;
- 19.21. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori;
- 19.22. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 19.23. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 19.24. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transito, di conferimento, di lavorazione sia interne che esterne, dovranno essere adeguatamente ripulite;
- 19.25. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
- 19.26. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni

segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

- 19.27. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in modo tale da evitare proliferazione di ratti e insetti;
- 19.28. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;
- 19.29. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;
- 19.30. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 19.31. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;
- 19.32. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 2 e comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-undecies, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- 19.33. ai sensi dell'art. 29 - nonies, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- 19.34. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 19.35. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.